



COMUNE DI GENOVA

117 1 0 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE SICUREZZA URBANA
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-77 del 18/03/2016

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART.27 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 21 in data 7 aprile 2016;

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti, Anna Maria Dagnino

Premesso che:

ai sensi dell'art.27 del vigente Regolamento per il servizio pubblico con autovetture da piazza le tariffe per il servizio taxi sono approvate dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 10 stesso Regolamento;

le tariffe unitarie di riferimento e i supplementi all'importo tassametrico, sono stati stabiliti dalla Giunta Comunale con Deliberazione di G.C. n. 124 del 23 aprile 2009;

con successive Deliberazioni di Giunta Comunale sono state istituite tariffe fisse su direttrici che presentano interesse turistico/commerciale e tariffe fisse o scontate e/o agevolate, in occasione di particolari eventi o ricorrenze;

il quadro normativo del servizio taxi è stato recentemente modificato in particolare dal D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal D.L. 24 gennaio 2012, n.1 convertito nella Legge 24 marzo 2012, n.27, sulla base di principi quali una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio nell'ottica di un miglioramento della sua qualità e della sua efficienza;

Atteso che:

nella riunione tenutasi il 29/12/2015 della Commissione ex art.10 del Regolamento per il servizio pubblico con autovetture da piazza, i rappresentanti sindacali e di categoria hanno evidenziato la necessità di istituire, in occasione di particolari eventi attrattivi o di manifestazioni temporanee, tariffe agevolative per l'utenza in modo da stimolare un incremento dell'utilizzo del taxi in quelle particolari occasioni;

per soddisfare tali esigenze, considerata la limitata prevedibilità di taluni eventi e quindi le difficoltà di poter istituire in tempo utile tariffe agevolate e adatte alle circostanze, per le modifiche tariffa-

rie è parso utile proporre lo strumento di convenzioni temporanee (da stipularsi da parte delle associazioni dei tassisti e dalle centrali radio su delega degli associati), che definiscano condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese riduzioni tariffarie, applicabili al limitato periodo di durata dell'evento/manifestazione cui si riferiscono;

è emerso come altri Comuni abbiano già inserito analoghe previsioni nel relativo Regolamento per il servizio pubblico con autovettura da piazza.

Considerato che dette convenzioni e offerte risultano vantaggiose per l'utenza e facilitano la mobilità incentivando l'uso del servizio taxi, soprattutto in occasione di eventi che prevedono un notevole afflusso di persone ed un conseguente significativo aumento della mobilità cittadina;

Ritenuto pertanto opportuno integrare l'art.27 del Regolamento, con l'inserimento del comma 8, dedicato alla previsione in ordine alla citata fattispecie, recante la seguente disposizione:

In deroga al comma 1 del presente articolo, le associazioni dei tassisti di cui all'art.7 della legge n.21/92 e le centrali radio, su delega degli associati, possono stipulare con soggetti terzi, pubblici o privati, convenzioni temporanee, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese riduzioni tariffarie, offrendo così all'utenza, in occasione di eventi estemporanei e di durata limitata, per la durata dell'evento stesso, servizi con variazioni al ribasso delle tariffe stabilite dalla Civica Amministrazione. L'importo del servizio non potrà comunque essere superiore a quello indicato dal tassmetro a fine corsa, tranne i casi di tariffa predeterminata. Tali convenzioni ed i relativi contenuti devono essere adeguatamente pubblicizzati e comunicati per conoscenza al competente Ufficio della Polizia Municipale.

Visti:

- ✓ la Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea n.21 del 15.11.1992 e s.m.i.;
- ✓ la Legge 4 agosto 2006, n.248 avente ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 4 luglio 2006, n.223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" ed in particolare l'art.6 : "Interventi per il potenziamento del servizio taxi";
- ✓ la Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ✓ la Legge 24 marzo 2012, n.27, in particolare l'art.36 – comma 2, lettera m) con il quale sono state ribadite ed ampliate le novità introdotte dalla Legge 4 agosto 2006 in materia di organizzazione del servizio taxi al fine di fronteggiare le esigenze dell'utenza;
- ✓ la Legge Regionale n.25 del 4 luglio 2007;
- ✓ il Regolamento per il servizio pubblico con autovetture da piazza, approvato con Deliberazione C.C. n. 46 del 27/3/2000, modificato con Deliberazione C.C. n. 60 del 15/5/2000, approvato dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 482 del 09/08/00, integrato con Deliberazione C.C. n.30 del 18/5/2010;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile per cui non viene richiesto parere di regolarità contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

Visto l' allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale

La Giunta
P R O P O N E
Al Consiglio Comunale

1. di approvare l'integrazione dell'art. 27 del Regolamento per il servizio pubblico con auto-vettura da piazza, con l'inserimento del comma 8, come individuato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

<p>Articolo 27 (Tariffe)</p> <p>Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica. Independentemente da quanto stabilito dall'art. 8, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, può stabilire tariffe fisse o con condizioni particolari e/o agevolate, per percorsi determinati o che avvengono all'interno di una zona delimitata, nonchè per le finalità previste dal D.Lvo 422/97 e dalla L.R.31/98.</p> <p>2. Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonché le condizioni di trasporto non indicati a tassametro, sono approvate dalla Giunta comunale su proposta o parere della Commissione di cui all'articolo 10, e portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo, in modo ben visibile e tradotto in inglese, francese, tedesco e spagnolo, con le tabelle previste dallo art. 22 lettera I del presente regolamento.</p> <p>3. E' fatto divieto al conducente richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore a quella corrispondente al costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi e degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo.</p> <p>4. Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo averne fatta prendere visione all'utente. In caso che il tassista dimentichi di azionare il tassametro all'inizio della corsa, il conducente al termine della stessa potrà esigere solamente la corsa minima più eventuali supplementi.</p> <p>5. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassametro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, bauli, corone e animali.</p> <p>6. Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana, elencati nella tabella delle tariffe in vigore.</p> <p>7. Il tassista che utilizza la 2° tariffa per il servizio nell'ambito urbano, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 34.</p>	<p>Articolo 27 (Tariffe)</p> <p>1.Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica. Independentemente da quanto stabilito dall'art. 8, la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, può stabilire tariffe fisse o con condizioni particolari e/o agevolate, per percorsi determinati o che avvengono all'interno di una zona delimitata, nonchè per le finalità previste dal D.Lvo 422/97 e dalla L.R. 33/2013¹.</p> <p>2. Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonché le condizioni di trasporto non indicati a tassametro, sono approvate dalla Giunta comunale su proposta o parere della Commissione di cui all'articolo 10, e portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo, in modo ben visibile e tradotto in inglese, francese, tedesco e spagnolo, con le tabelle previste dallo art. 22 lettera I del presente regolamento.</p> <p>3. E' fatto divieto al conducente richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore a quella corrispondente al costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi e degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo.</p> <p>4. Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo averne fatta prendere visione all'utente. In caso che il tassista dimentichi di azionare il tassametro all'inizio della corsa, il conducente al termine della stessa potrà esigere solamente la corsa minima più eventuali supplementi.</p> <p>5. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassametro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, bauli, corone e animali.</p> <p>6. Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana, elencati nella tabella delle tariffe in vigore.</p> <p>7. Il tassista che utilizza la 2° tariffa per il servizio nell'ambito urbano, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 34.</p> <p>8. In deroga al comma 1 del presente articolo, le associazioni dei tassisti di cui all'art.7 della legge n.21/92 e le centrali radio, su delega degli associati, possono stipulare con soggetti terzi, pubblici o privati, convenzioni temporanee, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese riduzioni tariffarie, offrendo così all'utenza, in occasione di eventi estemporanei e di durata limitata, per</p>
--	---

¹ La Legge Regionale n. 31/98 è stata abrogata dalla Legge Regionale n. 33/2013; la presente modifica costituisce pertanto mero adeguamento tecnico

	<p>la durata dell'evento stesso, servizi con variazioni al ribasso delle tariffe stabilite dalla Civica Amministrazione. L'importo del servizio non potrà comunque essere superiore a quello indicato dal tassametro a fine corsa, tranne i casi di tariffa predeterminata.</p> <p>Tali convenzioni ed i relativi contenuti devono essere adeguatamente pubblicizzati e comunicati per conoscenza al competente Ufficio della Polizia Municipale.</p>
--	---



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
117 1 0 N. 2016-DL-77 DEL 18/03/2016 AD OGGETTO:
INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART.27 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA
DA PIAZZA**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

06/04/2016

Il Dirigente Responsabile
Dott. Maurizio Rametta



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
117 1 0 N. 2016-DL-77 DEL 18/03/2016 AD OGGETTO:
INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART.27 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA
DA PIAZZA**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>
--

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

07/04/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]